

# GIANNI, ORIGONI, GRIPPO & PARTNERS

Studio Legale

Roma 00184, Via delle Quattro Fontane, 20

Milano 20121, Piazza Belgioioso, 2

Bologna 40123, Via Massimo d'Azeglio, 25

Padova 35121, Piazza Eremitani, 18

Torino 10128, Corso Vittorio Emanuele II, 83

Bruxelles B-1050, 184 Avenue Molière

London EC2R 7AS, 6-8 Tokenhouse Yard

New York N.Y. 10019, 75 Rockefeller Plaza, 18th Floor

## **FORMULARIO PER LA PRESENTAZIONE DEGLI IMPEGNI AI SENSI DELL'ART. 14 TER DELLA LEGGE N. 287/90 (Versione definitiva non confidenziale)**

### **I. Numero del Procedimento**

I 725 – Accordi interbancari "RIBA – RID – BANCOMAT" (di seguito, "**Procedimento**")

### **II. Parte del Procedimento**

Consorzio BANCOMAT (di seguito, "**Consorzio**")

### **III. Fattispecie contestata**

Il Procedimento, avviato nei confronti del Consorzio e dell'Associazione Bancaria Italiana ("di seguito "**ABI**"), ha ad oggetto gli accordi concernenti la definizione delle commissioni interbancarie relative al servizio di prelievo BANCOMAT, nonché i servizi di incasso RIBA e RID. Tali accordi, ad avviso dell'Autorità, sono il frutto di deliberazioni rispettivamente assunte dal Consorzio e dall'ABI e costituiscono delle decisioni di associazioni di imprese che rischiano di integrare gli estremi di un'intesa restrittiva della concorrenza ai sensi dell'art. 101.1 (già 81.1 del Trattato CE) del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea ("**TFUE**").

In particolare, le commissioni interbancarie oggetto del presente Procedimento rappresentano dei corrispettivi versati tra le banche che sono coinvolte nell'offerta dei servizi di cui sopra. Tali oneri interbancari, secondo l'Autorità, costituirebbero dei costi intermedi tali da incidere sulle condizioni economiche praticate dalle singole banche alla clientela finale.

Tenuto conto degli sviluppi in atto nel contesto comunitario e nazionale, l'Autorità ritiene che le commissioni interbancarie in esame, potrebbero, allo stato, risultare non giustificate da criteri di efficienza economica, nonché determinare criticità concorrenziali nell'ambito del processo di armonizzazione SEPA in corso.

#### **IV. Mercati interessati**

Per quanto d'interesse del Consorzio, l'accordo interbancario oggetto del Procedimento riguarda il settore dei servizi di prelievo con carta BANCORMAT presso gli sportelli ATM convenzionati.

Il servizio BANCORMAT permette al possessore della carta contrassegnata con il marchio di tale Circuito di prelevare contante presso gli sportelli automatici ATM convenzionati con il Circuito BANCORMAT, anche appartenenti a banche diverse da quella che ha emesso la carta (c.d. prelievo in circolarità).

La dimensione geografica del mercato è stata circoscritta dall'Autorità al territorio nazionale, in quanto le modalità di offerta del servizio appaiono sufficientemente uniformi all'interno dello stesso.

#### **V. Descrizione degli impegni comportamentali proposti**

##### **1. Premessa**

Il Consorzio ritiene che nel caso in esame non sussistano i presupposti di fatto e/o di diritto per l'imputazione delle condotte contestate nel Provvedimento di avvio, tenuto conto che la commissione interbancaria per l'utilizzo del servizio di prelievo BANCORMAT: *i)* è coerente con la decisione con impegni adottata a conclusione del Procedimento I 661; *ii)* determina significativi benefici in termini di costi, vantaggi ed effettività, permettendo alla clientela di accedere in via capillare su tutto il territorio nazionale al servizio di prelievo BANCORMAT; *iii)* rafforza la competitività del sistema, consentendo a tutti i soggetti partecipanti al Circuito BANCORMAT di arricchire la propria offerta fornendo alla propria clientela il servizio di prelievo in circolarità; *iv)* ripartisce i costi del servizio, anche sotto il profilo degli investimenti sostenuti, così da assicurare il funzionamento efficiente ed affidabile del sistema; *v)* produce benefici in termini di maggiore concorrenzialità tra Circuiti di prelievo.

La correttezza e la congruità della metodologia applicata per la definizione della commissione interbancaria in esame, sono state, come già precisato, condivise dall'Autorità nella decisione con impegni assunta nell'ambito del Procedimento I 661, rispetto alla quale non sono intervenuti *medio tempore* elementi di fatto e/o di diritto idonei ad interferire con il quadro giuridico e/o fattuale di riferimento.

Il Consorzio, d'altra parte, è consapevole delle evoluzioni che vanno registrandosi a livello comunitario e, pur rimanendo disponibile a confrontarsi con l'Autorità rispetto alle suddette evoluzioni, ritiene che queste non consentano di revocare in dubbio la correttezza e congruità della metodologia seguita per definire la commissione BANCORMAT, che dunque va confermata. Quanto al valore della commissione BANCORMAT, questo è proporzionato e risponde al paradigma dell'efficienza del sistema, essendo calcolato sulla base dei costi relativi alle fasi operative strettamente inerenti e funzionali alla prestazione del servizio di prelievo in circolarità. Nella misura in cui le fasi considerate siano collegate anche alla prestazione del servizio in aziendale, i relativi costi vengono pesati sulla base del numero di operazioni effettuate in circolarità, con esclusione, dunque, delle operazioni aziendali.

Più in particolare, e come è stato già evidenziato e condiviso dall'Autorità nel corso del Procedimento I 661, che ne ha riconosciuto la diretta inerenza e specificità, i costi che vengono considerati per la definizione della commissione interbancaria BANCORMAT non sono in nessun caso collegati all'infrastruttura in quanto tale (come ad esempio lo sono i costi di installazione o quelli per gli impianti di sicurezza), ma sono sempre correlati o alla singola operazione (i.e. costi autorizzativi) o all'operatività del servizio in circolarità (i.e. costi di sicurezza e manutenzione). Mentre i costi legati alla singola operazione variano in maniera diretta con il numero di operazioni, quelli di manutenzione - come pure quelli di sicurezza - variano al variare delle operazioni per la quota attribuibile all'attività in circolarità perché, come detto, sono legati all'operatività del servizio in condizioni di piena efficienza e sicurezza.

In particolare, come risulta dalla metodologia già condivisa con l'Autorità in occasione del Procedimento I 661, i costi di manutenzione sono relativi alla manutenzione delle strutture (ATM e SW) e delle procedure che, assicurando l'operatività del servizio di prelievo ed un livello di funzionamento omogeneo e costante nel tempo, variano sulla base del volume delle transazioni effettuate attraverso l'ATM e, dunque, pro quota in funzione del volume delle operazioni in circolarità. Quanto ai costi di sicurezza, questi si riferiscono ai costi relativi allo sviluppo e alla gestione dei sistemi di sicurezza che sono sostenuti dalla banca proprietaria dell'ATM per assicurare che il servizio di prelievo venga fornito costantemente in condizioni di piena sicurezza (attraverso attività di prevenzione e controllo sulle possibili manomissioni della macchina) nel rispetto delle regole di sistema e degli standard della rete che assicurano la circolarità del servizio.

I suddetti costi sono necessari e funzionali alla prestazione del servizio in circolarità, in quanto se non si provvedesse ad aggiornare gli ATM e a garantirne il funzionamento ottimale, si renderebbe inadeguata la prestazione del servizio BANCORMAT, che dunque verrebbe fornito in maniera inefficiente, inadeguata e comunque insoddisfacente.

Ne discende che i costi afferenti alla manutenzione e alla sicurezza, come tutti gli altri presi in considerazione ai fini della determinazione della commissione interbancaria per il servizio di prelievo BANCORMAT, sono strettamente connessi alla funzionalità dell'ATM e al volume delle operazioni di prelievo effettuate. Per l'effetto, l'entità della commissione interbancaria è determinata sulla base dei costi direttamente e strettamente inerenti alle operazioni di prelievo in circolarità e riflette il principio dell'efficienza del sistema. Tanto detto, il Consorzio, sebbene convinto della piena compatibilità della commissione BANCORMAT con l'art. 101.1 del TFUE, ritiene opportuno sottoporre, al fine di rimuovere in maniera completa e definitiva i presunti profili anticoncorrenziali oggetto del Procedimento, i seguenti impegni di natura comportamentale.

## **2. Il contenuto degli impegni**

### **A) *Rafforzamento del principio dell'efficienza e riduzione del valore della commissione interbancaria per il servizio BANCOMAT***

Il Consorzio, nell'ottica di rafforzare la conformità della propria metodologia al paradigma dell'efficienza del sistema, si impegna ad aggiornare la componente relativa ai costi finanziari che derivano dall'immobilizzazione di contante presso gli ATM, il cui importo secondo le ultime rilevazioni, è stato stimato ad un tasso medio del 4%, utilizzando, anche per tener conto delle evoluzioni che si sono registrate *medio tempore* sul mercato, il tasso medio del 2,5%. Per l'effetto, il Consorzio si impegna a ridurre il valore dell'attuale commissione interbancaria per il servizio di prelievo BANCOMAT, che, entro 60 giorni dalla pubblicazione del provvedimento di accoglimento degli impegni passerà da € 0,58 a € 0,56, con una riduzione pari al 3%.

Il Consorzio si impegna a svolgere la successiva rilevazione dei costi entro il 30 giugno 2012, e quelle successive con cadenza biennale, tenendo conto delle eventuali efficienze che caratterizzeranno il sistema. Il Consorzio si impegna, quindi, a riflettere tali possibili efficienze sul valore della commissione interbancaria in esame, dandone comunicazione all'Autorità.

Il Consorzio si impegna, infine, a non modificare al rialzo la commissione interbancaria risultante dai dati di ciascuna rilevazione rispetto a quella definita alla luce della precedente analisi dei costi. Pertanto, l'entità della commissione interbancaria che risulterà da ciascuna rilevazione dei costi, costituirà un tetto massimo nel senso che la commissione risultante dalle successive analisi dei costi non potrà superare tale valore.

### **B) *Trasparenza del livello della commissione interbancaria***

Il Consorzio si impegna a confermare l'impegno assunto e reso obbligatorio dall'Autorità nel Procedimento I 661 relativo alla pubblicazione sul proprio sito internet del valore della commissione interbancaria per il servizio di prelievo BANCOMAT, così consentendone il tempestivo aggiornamento alla luce dei correttivi proposti *sub A*). Il valore della commissione BANCOMAT, rideterminato secondo i correttivi sopra indicati, sarà pubblicato entro 60 giorni dalla pubblicazione del provvedimento di accoglimento degli impegni e costantemente aggiornato sul sito internet del Consorzio.

## **VI. Eventuale periodo di validità degli impegni proposti**

Gli impegni oggetto della presente proposta, ove accolti, si intendono a tempo indeterminato.

## **VII. Considerazioni circa l'idoneità degli impegni a far venire meno i profili anticoncorrenziali oggetto dell'istruttoria**

Il Consorzio, pur ribadendo la piena conformità delle proprie condotte alla normativa nazionale e/o comunitaria sulla concorrenza, ritiene che la metodologia efficientante già condivisa dall'Autorità a valle del Procedimento I 661 e i correttivi che è disposto ad introdurre risultino idonei e sufficienti a far venire meno i profili anticoncorrenziali oggetto del Procedimento e a fornire un contributo costruttivo ad una positiva conclusione dello stesso.

Innanzitutto, la riduzione del valore della commissione interbancaria per il servizio di prelievo BANCOMAT riflette la costante attenzione del Consorzio ad avvalersi di una metodologia saldamente ancorata ai costi sostenuti dai soggetti coinvolti nell'offerta del servizio di prelievo con carta BANCOMAT e aderente al principio dell'efficienza del sistema. In proposito, il suddetto impegno è tale da favorire un più agevole e diffuso utilizzo del servizio tenuto conto dei benefici derivanti in termini di: *i)* sicurezza, servizi informativi, monitoraggio e rendicontazione accessibili tramite ATM dal titolare della carta BANCOMAT; *ii)* maggiore concorrenzialità tra Circuiti di prelievo.

In secondo luogo, l'impegno che conduce alla riduzione del valore della commissione interbancaria risponde ad una logica di progressivo contenimento della stessa in linea con i recenti indirizzi comunitari e nazionali. L'attuazione dell'impegno, infatti, determina una riduzione del valore della commissione interbancaria pari al 3%, così spingendo le banche ad operare in condizioni di sempre maggiore efficienza. In questa stessa prospettiva si spiega l'impegno, già assunto nell'ambito del Procedimento I 661 e rinnovato dal Consorzio nell'ambito del presente Procedimento, di non modificare al rialzo la commissione interbancaria risultante dai dati di ciascuna rilevazione assumendo come tetto massimo il valore della commissione individuato alla luce della precedente analisi dei costi.

In terzo luogo, le misure di pubblicità proposte consentiranno di accrescere il livello di trasparenza della commissione interbancaria in esame, favorendo il più consapevole utilizzo del servizio da parte del titolare della carta BANCOMAT.